

LE CAMERE PENALI DI: CASTROVILLARI, CATANZARO, COSENZA, CROTONE, LAMEZIA TERME, LOCRI, PALMI, PAOLA, REGGIO CALABRIA, ROSSANO, VIBO VALENTIA.

Documento delle Camere Penali calabresi in merito alle modalità di svolgimento dei procedimenti nella presente fase emergenziale.

Le Camere Penali calabresi, a seguito di un approfondito confronto in relazione all'attuale situazione emergenziale, preso anche atto della normativa introdotta in tal senso in relazione alle modalità di svolgimento dei procedimenti penali e degli sviluppi applicativi che ne stanno derivando, intendono esprimere le seguenti considerazioni.

1. - La effettività della connotazione temporanea ed eccezionale della normativa emergenziale introdotta.

Si prende atto, innanzitutto, delle ragioni sottese all'introduzione delle norme chiaramente limitative delle prerogative delle parti processuali e, in particolar modo, dei diritti di difesa.

Si ritiene, tuttavia, che - a prescindere dai rilievi di legittimità anche costituzionale delle stesse - vi debba essere una chiara limitazione nella loro concreta applicazione che parta dalla presa d'atto della loro natura temporanea ed eccezionale.

a) **Temporanea** perché il mantenimento della suddetta normazione assume una connotazione assolutamente limitata nel tempo, ovvero, in ogni caso, alla situazione emergenziale che si è determinata.

Devono ritenersi, pertanto, assolutamente implausibili tutte le prospettazioni in ordine ad una qualsivoglia possibilità di stabilizzazione di alcuna delle suddette regole derogatorie.

b) **Eccezionale** perché appare riferita solo ed esclusivamente ad una limitata tipologia di procedimenti: quelli per i quali vi è una oggettiva urgenza di definizione (per la imminente decorrenza dei termini custodiali ovvero per il rischio di dispersione di una prova che deve essere acquisita); quelli per i quali vi sia il preminente interesse dell'imputato/indagato alla definizione del procedimento.

Solo in tal caso, per come si vede, può ritenersi prediligersi, in un'ottica di chiaro bilanciamento, il preminente interesse alla celere definizione del procedimento rispetto a quello della garanzia massima delle prerogative processuali.

Ma ciò non significa che le garanzie debbano essere totalmente disconosciute e dunque annichilite.

E, men che meno, che possano adottarsi prassi di surrettizia deroga a tali limitazioni facendo rientrare nel novero dei procedimenti urgenti procedimenti che, tipologicamente, non hanno alcuna caratterizzazione in tal senso.

2. - La garanzia delle condizioni minime di oralità ed immediatezza del processo.

In ogni caso, non appare in alcun modo tollerabile una limitazione delle prerogative processuali che possa risultare anche solo minimamente lesiva del nucleo duro della esplicazione del diritto di difesa all'interno del procedimento: vale a dire la garanzia della immediatezza ed oralità.

Se, in effetti, può ritenersi che meccanismi di remotizzazione - con le caratterizzazioni di eccezionalità e temporaneità di cui sopra si è detto - possano attenersi a fasi del procedimento che assumono una caratterizzazione preliminare, appare altrettanto intollerabile che le suddette limitazioni possano incidere sulla esplicazione delle funzioni fondamentali caratteristiche del procedimento accusatorio.

In tal senso:

- a) appare assolutamente irrinunciabile che l'imputato, il suo difensore (ed anche il pubblico ministero) abbiano la possibilità di poter interrogare i testimoni (ed i periti) del procedimento *de visu*, percependone direttamente anche le modalità delle risposte che vengono date ed il contegno processuale;
- b) Appare altrettanto irrinunciabile, poi, che le suddette parti processuali (imputato, difensore e pubblico ministero) possano pretendere che sia il loro giudice ad avere la medesima contezza delle modalità di esplicazione delle risposte da parte dei testimoni escussi ed il contegno processuale assunto;
- c) Appare poi irrinunciabile pretendere che - al pari dei testimoni escussi - anche l'imputato abbia diritto di essere

sottoposto ad esame dibattimentale direttamente in aula, così che le sue risposte - e soprattutto le modalità attraverso cui le stesse sono rese - siano direttamente percepite dal suo giudice;

- d) Appare ancora irrinunciabile che il giudice senta direttamente in aula le conclusioni rassegnate dal pubblico ministero e dai difensori così da avere contezza non solo delle ragioni su cui sono riposte ma anche delle modalità attraverso cui vengono sviluppate ed esplicate;
- e) Appare del pari irrinunciabile il dato secondo cui, qualunque soggetto risulti essere collegato da remoto, debba avere la contestuale visione di tutte le altre parti processuali: il giudice, il pubblico ministero, il difensore e soprattutto gli altri imputati e gli altri difensori laddove si tratti di processo con più imputati. Tale contestuale visibilità deve essere garantita anche in relazione ai momenti del processo in cui le suddette parti assumono un atteggiamento meramente passivo;
- f) Ciò comporta, consequenzialmente, la inaccettabilità di qualsivoglia meccanismo che determini che i giudici possano essere collocati in posizioni fisiche diverse, sia durante la udienza che durante la camera di consiglio.

Solo garantendo lo svolgimento dell'attività processuale in aula in relazione a tale nucleo duro del processo accusatorio sarebbe possibile tollerare, con le connotazioni di temporaneità ed eccezionalità di cui si è detto, prassi applicative introdotte dalla normazione di emergenza.

3. - La garanzia effettiva della libertà di scelta del difensore.

La facoltà di scelta di partecipare al processo in aula ovvero da remoto, in capo ai difensori, deve tuttavia essere effettiva e non condizionata da situazioni ambientali e difficoltà pratiche.

In effetti, da quanto sopra riferito emerge chiaramente come una parte della scelta legata all'attivazione delle modalità di partecipazione al processo sia rimessa in capo al difensore che dunque esercitare tale facoltà attraverso un responsabile bilanciamento dei valori in gioco.

Tuttavia, si ritiene necessario che venga garantita la piena libertà di tale scelta non potendo la stessa essere in alcun modo condizionata da alcun altro interesse- soprattutto se legato a ragioni di congenialità materiale.

Dunque, in tal senso:

- a) Appare assolutamente imprescindibile che venga garantita la piena salubrità delle aule ove si svolgono le udienze in maniera tale che il difensore possa scegliere liberamente se recarvisi per prendervi parte ovvero scegliere il collegamento da remoto. Deriva da ciò, dunque che una istanza di rinvio per le cattive condizioni di salubrità dell'aula non può ritenersi infondata semplicemente perché la partecipazione in aula è surrogabile con la partecipazione a distanza; piuttosto, la stessa deve essere considerata legittimo impedimento poiché la presenza in aula del difensore esprime già la - intervenuta ed insindacabile scelta in ordine alla - necessità della presenza fisica dello stesso. Ed è quindi necessario che i capi degli uffici giudiziari garantiscano che le aule di giustizia siano uniformate agli standard in generale previsti per gli ambienti di lavoro in cui deve essere garantita la ripresa in sicurezza della attività produttiva.
- b) Analogamente, anche il collegamento da remoto deve garantire quelle condizioni assolutamente imprescindibili di chiara e piena visibilità ed immediata diretta e chiara percezione acustica che possono consentire di ritenere così surrogata la presenza in aula. Coniugando a ciò anche la contestualità della visione ed ascolto di tutte le parti processuali di cui si è prima detto.

A fronte di ciò, dunque, devono considerarsi assolutamente censurabili quelle prassi tanto volte a introdurre requisiti di urgenza rispetto a procedimenti che non si attagliano alle tipologie previste dal legislatore, quanto esplicitatesi nel sorvolare sulle difficoltà di carattere pratico organizzativo che certamente incidono sulle modalità esplicative dei diritti di difesa e delle prerogative processuali in genere.

Del pari, deve ritenersi fin da ora inaccettabile qualsivoglia prospettiva di possibile "normalizzazione" di tale metodica eccezionale: la chiara incidenza della stessa sui diritti processuali appare assolutamente dirimente nella prospettiva di escludere qualsivoglia possibilità di reiterazione.

E dunque, qualunque iniziativa venga assunta in tal senso troverà la ferma opposizione da parte dell'Avvocatura Penalista italiana.

Così come, in questa fase, all'atteggiamento responsabile assunto dalla Magistratura calabrese ha avuto riscontro un atteggiamento altrettanto responsabile da parte dell'avvocatura calabrese nella redazione e sottoscrizione dei protocolli.

Infine, le Camere Penali calabresi rivolgono un accorato appello a tutti i colleghi penalisti affinché percepiscano l'assoluta delicatezza dell'attività di scelta delle modalità di partecipazione al processo che viene loro riconnessa attraverso la normazione di emergenza.

Trattasi di un bilanciamento che comporta la limitazione dei diritti processuali a fronte della necessità di realizzazione di interessi di maggiore pregnanza - vale a dire la necessità di celebrazione dei processi assunti carattere di urgenza preservando la salute e la vita di coloro che verrebbero a prendervi parte.

Tuttavia, laddove l'esercizio di tale delicata funzione di discrezionalità dovesse risultare in alcun modo abusato, ciò potrebbe determinare degli effetti assolutamente dirompenti per la stessa sorte futura del processo accusatorio e, del pari, per il destino della funzione difensiva nel processo.

4. - Le prospettive.

Le considerazioni espresse assumono maggiore rilievo soprattutto alla luce della imminente approvazione della legge di conversione del decreto legge che ha introdotto le misure derogatorie.

Gli emendamenti introdotti in sede di conversione e già approvati dal Senato prevedono che per tutte le tipologie di udienze, a partire dall'11 maggio, sia rimessa in capo al giudice la facoltà di scegliere lo svolgimento con le modalità da remoto.

La imminente approvazione di tale legge determinerebbe chiaramente un attentato ai diritti di difesa e non basterebbe a lenirne la portata la durata temporanea dello stesso, visto che nella situazione di massima incertezza rispetto al rischio epidemiologico, è prevedibile che tale termine possa essere prorogato.

In particolar modo, appare inaccettabile la circostanza secondo cui sia inibito al difensore di potersi liberamente determinare in ordine alla partecipazione diretta ovvero da remoto alla udienza.

Dunque, a mezzo del presente, le Camere Penali calabresi esprimono il loro allarme e anticipano che, immediatamente dopo la

approvazione, assumeranno ulteriori incisive iniziative per fare fronte ad una deriva dalle conseguenze incalcolabili.

Calabria, 20 aprile 2020.

F.to:

- Il presidente della Camera Penale di CASTROVILLARI.
- Il presidente della Camera Penale di CATANZARO.
- Il presidente della Camera Penale di COSENZA.
- Il presidente della Camera Penale di CROTONE.
- Il presidente della Camera Penale di LAMEZIA TERME.
- Il presidente della Camera Penale di LOCRI.
- Il presidente della Camera Penale di PALMI.
- Il presidente della Camera Penale di PAOLA.
- Il presidente della Camera Penale di REGGIO CALABRIA.
- Il presidente della Camera Penale di ROSSANO.
- Il presidente della Camera Penale di VIBO VALENTIA.